

COMUNE DI PALERMO

REGOLAMENTO SERVIZI RESIDENZIALI

Approvato con Delibera
Consiglio n. 376 del 22/11/94

Art. 1

(Finalità)

I servizi residenziali sono finalizzati all'accoglienza e assistenza di soggetti o nuclei familiari che per motivi contingenti o permanenti si trovano nella impossibilità di rimanere nel proprio ambiente di vita.

I principi basilari su cui si fondono i servizi residenziali sono la promozione del benessere della dignità e dell'autostima dell'utente, attivando le capacità residenziali del soggetto e potenziando il ruolo della famiglia, della rete parentale e amicale.

Nell'ambito delle diverse forme di assistenza offerte al cittadino l'accoglienza in strutture residenziali si colloca, comunque, come ultima risposta possibile in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili.

L'Amministrazione Comunale attraverso l'Ufficio di Servizio Sociale, progetta, attiva e coordina nel rispetto della L.R. 22/86 dei Decreti di attuazione e del presente Regolamento i servizi residenziali.

I Servizi residenziali rispondono a interventi di carattere temporaneo, di pronto intervento e di permanenza prolungata e possono rivolgersi a specifiche fasce d'utenza e ad una utenza mista.

I Servizi residenziali devono, comunque, essere integrati dai servizi sociali e sanitari di base del territorio al fine di assicurare una risposta globale ai bisogni della persona e devono garantire, ove sia possibile, l'inserimento/reinserimento del soggetto nel tessuto sociale, evitando forme di emarginazione.

Art. 2

(Destinatari)

Sono destinatari dei servizi residenziali:

- soggetti privi di adeguato supporto familiare, in tutto o in parte incapaci, per le loro condizioni psico-fisiche o socio-economiche di provvedere a se stessi in modo autonomo;
- giovani a rischio di devianza che necessitano di un periodo di accoglienza per l'attuazione di un progetto di intervento educativo;
- minori appartenenti a nuclei familiari gravemente problematici che non possono garantire adeguato sostegno e per i quali non è possibile procedere ad affidamento familiare;
- nuclei familiari che per circostanze particolari di natura socio-economica non possono rimanere nel loro ambiente di vita e sono soggetti a rischio di disgregazione;
- gestanti in difficoltà e madri con figli minori in situazioni di grave disagio familiare e socioeconomico che potrebbero determinare la separazione madre figlio.

Art. 3

(Modalità di gestione)

I Servizi residenziali si possono realizzare:

- mediante gestione diretta;
- a mezzo di istituzione come previsto dallo Statuto Comunale;
- attraverso convenzione con Enti, Associazioni, Cooperative nel rispetto della normativa vigente L'Amministrazione Comunale, inoltre, per attività integrative e di supporto ai servizi residenziali può avvalersi dei suoi operatori, della prestazione gratuita di obiettori di coscienza e di organizzazioni di volontariato nel rispetto della normativa in vigore.

Per le strutture che accolgono soggetti parzialmente o totalmente non autosufficienti, sarà cura dell'Amministrazione Comunale di stilare, nello spirito della massima collaborazione e integrazione, appositi protocolli d'intesa con le UU.SS.LL. per garantire agli utenti ospiti prestazioni sanitarie e specialistiche adeguate.

Art. 4

(Avviso Pubblico)

L'Amministrazione Comunale stabilisce, tramite avviso pubblico, nel rispetto della normativa vigente e del presente Regolamento, i requisiti d'accesso dell'utenza alle singole tipologie di servizi residenziali, i criteri di priorità, l'Ufficio competente alla ricezione delle domande e il responsabile del procedimento.

L'avviso pubblico indica, inoltre, la definizione della quota di compartecipazione ed i documenti da allegare.

Ad esso viene data ampia diffusione secondo le modalità che l'Amministrazione ritiene più opportune per garantire la pubblicizzazione del servizio e la massima trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

(Presentazione istanze e avvio procedimento)

L'ammissione ai servizi residenziali avviene durante tutto l'arco di un anno, di norma a seguito di istanza dell'interessato o di chi ne fa le veci (legale rappresentante, genitore).

L'ammissione ai servizi residenziali può avvenire anche a seguito di provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

L'istanza redatta su apposito modulo viene presentata all'ufficio, che in relazione alla diversa tipologia di servizio, risulta essere competente .

Alla presentazione di ogni istanza viene rilasciata ricevuta o dato riscontro per iscritto (nell'ipotesi di istanza inviata a mezzo posta) in cui viene data notizia dell'avvio del procedimento secondo le modalità previste dall'art. 8 L.R. 10/91.

Il Responsabile esamina le istanze in ordine cronologico e ne verifica i requisiti formali di legittimità ed ha facoltà di richiedere altra certificazione a completamento di quella prevista se essa può servire a comprovare i requisiti di ammissibilità al servizio.

In tal caso o qualora l'istanza non risulti completa il Responsabile del procedimento ne dà immediata comunicazione al richiedente.

E' annessa l'integrazione dell'istanza entro 8 giorni dalla comunicazione dell'ufficio senza la quale non si dà corso all'istanza nel mese di presentazione slittando al mese successivo. La predetta integrazione potrà essere sostituita

da apposita dichiarazione di atto sostitutivo di notorietà. L'ufficio potrà provvedere ad accertarne la veridicità.

Ultimata la fase dell'istruzione delle domande, il Responsabile del procedimento entro il 5 di ogni mese invia tutte le richieste pervenute nel mese precedente, per le quali sussistono i presupposti, al Servizio Sociale Professionale per la valutazione tecnica o, in caso contrario, emette provvedimento di rigetto da comunicare all'interessato.

Art. 6

(Valutazione tecnica sull'ammissibilità al servizio)

L'Assistente Sociale a cui viene affidato il caso preliminarmente svolge una valutazione sociale per l'accertamento della effettiva impossibilità di mantenere il soggetto o nucleo familiare nel suo ambiente di vita.

La valutazione sociale deve considerare tutte le risorse pubbliche e private, siano esse di natura assistenziale che a carattere sanitario, attivabili per far fronte alle necessità dell'utente al fine di mantenerlo il più possibile nel proprio ambiente.

Laddove la richiesta del servizio residenziale sia motivata da perdita di autosufficienza, può avvalersi degli strumenti di valutazione elaborati per l'assistenza domiciliare.

A seconda delle problematiche evidenziate consulta, quindi, il medico di famiglia e/o personale specializzato individuato dall'Amministrazione Comunale per specifiche utenze al fine di valutare, insieme all'utente ed alla sua famiglia, le possibili alternative al ricovero e, nel caso non si ravvisassero, il servizio residenziale più idoneo.

L'Assistente Sociale entro il 20 di ogni mese trasmette la valutazione conclusiva, corredata dalla proposta di intervento, al Responsabile del procedimento.

Art. 7

(Formulazione graduatorie ed emissione provvedimento)

Acquisita la proposta di intervento il Responsabile del procedimento, entro 2 giorni, formula una graduatoria degli aventi diritto secondo i criteri di priorità stabiliti nell'avviso di cui all'art. 4.

La graduatoria è affissa all'Albo Pretorio per 5 giorni.

Durante tale periodo e nei 7 giorni successivi gli interessati possono presentare memorie ed osservazioni le quali vengono esaminate dall'ufficio.

L'ultimo giorno di ogni mese il Responsabile del procedimento, adotta i provvedimenti di ammissione o di diniego.

I provvedimenti di ammissione indicano la durata del ricovero, se questa è espressamente indicata dalla proposta di intervento, e la eventuale quota di compartecipazione.

Tutti i provvedimenti vengono notificati entro 3 giorni all'interessato e agli eventuali obbligati ex legge (Art. 433 del C.C.).

Art. 8

(Aggiornamento e scorrimento graduatorie)

Il Responsabile del procedimento, nel predisporre la graduatoria di cui all'art. 7, provvede anche al suo aggiornamento, curando l'inserimento delle nuove richieste e le variazioni da apportare sulla base dei ricorsi esaminati. Alla graduatoria, mensilmente aggiornata, si attingerà, verificatasi la disponibilità di posti, accertata la permanenza del bisogno e le condizioni di ammissibilità.

Art. 9

(Urgenze)

Il requisito dell'urgenza presuppone una situazione imprevista ed eccezionale di grave ed immediato pericolo per le condizioni psico-fisiche del soggetto tale da richiedere un intervento indifferibile.

Se la richiesta di fruire di uno dei servizi residenziali ha carattere indifferibile ed urgente il procedimento per l'ammissione segue un iter procedurale diverso da quello previsto dall'art. 7.

In questo caso l'interessato si rivolge direttamente all'Assistente Sociale che lo stesso giorno produce relazione scritta attestante l'urgenza e l'assistibilità del caso.

Il responsabile del procedimento, acquisita la relazione del Servizio Sociale Professionale, verifica la disponibilità di accoglienza nel Servizio residenziale richiesto e predisponde il provvedimento di ammissione che viene emanato entro le 24 ore a firma congiunta dell'Assessore delegato e del Capo Ripartizione.

Il Responsabile del procedimento entro 30 giorni provvede alla regolarizzazione dell'ammissione, verificando i requisiti di ammissibilità.

Qualora non sussistano i requisiti formali di legittimità si procede a revoca del provvedimento, fatti salvi gli effetti prodotti.

Art. 10

(Ricorsi)

I provvedimenti di diniego devono indicare le ragioni che hanno determinato la decisione e l'autorità a cui è possibile ricorrere.

Gli interessati entro 15 giorni possono presentare ricorso a cui viene dato riscontro entro i successivi 30 giorni.

Art. 11

(Dimissioni)

L'Amministrazione Comunale provvede alle dimissioni del soggetto interessato:

- Per conclusione del piano d'intervento in caso di accoglienza temporanea;
- Per il venir meno delle condizioni che avevano giustificato il ricovero;
- Per libera determinazione dell'utente o di chi ne fa le veci;
- Per ingiustificata assenza oltre i 4 giorni;
- Per revoca del provvedimento esecutivo dell'Autorità Giudiziaria o di Pubblica Sicurezza.

La permanenza temporanea in servizio residenziale può essere prolungata oltre la scadenza, nel caso in cui non esistano le sufficienti condizioni che permettano le dimissioni.

In tal caso, attraverso la riformulazione del piano di intervento viene emesso provvedimento di proroga.

Art. 12

(Compartecipazione)

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione delle leggi vigenti in materia, prevede la partecipazione degli utenti al costo dei servizi.

La eventuale compartecipazione al costo del servizio è determinata nella misura e secondo quanto previsto dai decreti emanati annualmente dall'Assessore Enti Locali.

Sono, altresì, soggette all'obbligo di partecipare al costo dei servizi le persone indicate dall'art. 433 del Codice Civile.

L'ammontare della quota di compartecipazione e le modalità di pagamento sono indicati nei relativi provvedimenti di ammissione notificate all'interessato e agli obbligati per legge secondo quanto previsto nell'art. 7 del presente regolamento.

Art. 13

(Compiti del Servizio Sociale Professionale)

Durante l'accoglienza nei Servizi Residenziali l'Assistente Sociale responsabile del caso elabora, insieme all'utente ed agli operatori del servizio, piani di intervento individualizzati.

E' compito dell'Assistente Sociale mantenere periodici rapporti con gli operatori dei servizi residenziali e gli utenti per la verifica dell'efficacia degli interventi ed il controllo della loro attuazione.

Nella fase di elaborazione dei piani di intervento e verifica l'Assistente Sociale si avvale, ove occorra, della consulenza del medico di famiglia e degli specialisti di cui all'art. 6.

Le verifiche possono comportare la sospensione o cessazione del ricovero o la riformulazione del piano di intervento in relazione alle mutate situazioni di bisogno.

Art. 14

(Controlli)

E' fatto obbligo all'Amministrazione Comunale di esercitare il controllo sulla qualità delle prestazioni e nel caso di affidamento del servizio a terzi sull'osservanza delle clausole contrattuali.

Detti controlli sono, altresì, condotti dalle Commissioni Consultive specifiche, se previsto dalla normativa vigente.

L'Amministrazione Comunale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio.

Resta salva la facoltà di condurre accertamenti su segnalazioni, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci, l'Amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

Art. 15

(Norme finali)

Dal momento che il presente regolamento entra in vigore si ritiene abrogata ogni altra norma regolamentare con esso in contrasto.

Il presente regolamento è soggetto a revisione qualora i principi fissati dall'emendato Statuto siano incompatibili con le disposizioni in esso contenute.